



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CRUCIOLI e ANGRISANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2022

Norme relative alla cessazione della produzione e dell’impiego delle
sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS)

ONOREVOLI SENATORI. - Le sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) sono composti organici formati da una catena alchilica di lunghezza variabile (in genere da 4 a 14 atomi di carbonio) totalmente fluorurata e da un gruppo funzionale idrofilico, generalmente un acido carbossilico o solfonico.

Le molecole più utilizzate e note di questa famiglia sono l'acido perfluorooctansolfonico (PFOS), l'acido perfluorooctanoico (PFOA) e più recentemente i composti ADV e cC6O4.

Le loro proprietà e caratteristiche chimiche hanno conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana a causa della loro persistenza e mobilità e sono state rilevate in concentrazioni significative negli ecosistemi e negli organismi viventi.

I PFAS sono particolarmente presenti nelle aree di pregressa produzione (ad esempio in Veneto, Trissino, stabilimento Miteni) e in quelle di attuale produzione e utilizzo (ad esempio Alessandria, stabilimento Solvay), ma la loro progressiva diffusione riguarda l'intero territorio nazionale.

Le ricerche condotte dall'*equipe* del professor Carlo Foresta hanno permesso di identificare numerosi meccanismi biologici che sottendono le manifestazioni cliniche associate all'esposizione a PFAS: ridotta fertilità maschile e femminile, ritardo del me-

narca, ridotta densità ossea, riduzione dei parametri antropometrici e genitali indicativi di un'azione inibente sul testosterone.

Sulla base di queste evidenze, la comunità scientifica ha riconosciuto gli effetti dei PFAS come interferenti endocrini e metabolici nell'uomo, promuovendo attività di sensibilizzazione con l'obiettivo di considerare tali sostanze suscettibili di approfondimenti tossicologici, normativi e legislativi.

La ricerca chimica per individuare alternative ai PFAS non può basarsi su piccole modificazioni di molecole già note. Al contrario, tali molecole devono essere abbandonate e vietate e devono essere individuati sostituti, la cui attività biologica sia valutata ancor prima della loro immissione nella produzione industriale.

Pertanto, preso atto degli indirizzi e delle ammonizioni della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (cosiddetta Commissione parlamentare Ecoreati), dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il presente disegno di legge stabilisce che i limiti di scarico in aria, in acqua e nel sottosuolo dei PFAS siano portati allo zero tecnico, al pari di quelli relativi alle acque potabili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina la lavorazione, l'uso, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, delle sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e dei prodotti che le contengono e detta norme per la loro dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dei medesimi, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da PFAS, per la ricerca finalizzata all'individuazione di materiali sostitutivi, alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da PFAS.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per « sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) » i composti organici formati da una catena alchilica di lunghezza variabile totalmente fluorurata e da un gruppo funzionale idrofilo.

Art. 3.

(Divieti e autorizzazioni)

1. È vietato l'uso, la commercializzazione e la produzione di PFAS o di prodotti contenenti PFAS.

2. È ammessa la deroga al divieto di cui al comma 1 per la produzione di una quan-

tità massima di PFAS di 1.000 chilogrammi annui, non oltre il 31 dicembre 2025, per utilizzi non sostituibili con prodotti equivalenti disponibili, previa autorizzazione del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute.

3. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dello sviluppo economico che dispone, con proprio provvedimento, da adottare di concerto con il Ministero della transizione ecologica e il Ministero della salute, la ripartizione *pro quota* delle quantità di cui al comma 2 e determina le modalità operative.

Art. 4.

(Valori limite)

1. Entro e non oltre il 31 dicembre 2025, la concentrazione complessiva di PFAS non può superare il valore limite di 5 nanogrammi per metro cubo di aria nei luoghi di lavoro delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, ove si utilizzano, si trasformano o si smaltiscono PFAS, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, nelle unità produttive ove le imprese o gli enti autorizzati svolgono attività di trasformazione o di smaltimento dei PFAS o di bonifica delle aree interessate.

2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da PFAS, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti PFAS, sono fissati a zero, inteso come la minima quantità tecnicamente rilevabile.

3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui commi 1 e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dello sviluppo economico.

Art. 5.

(Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica)

1. Ciascuna impresa, autorizzata ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, che utilizza PFAS, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolge attività di smaltimento o di bonifica dai PFAS, invia annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle aziende sanitarie locali e alle agenzie regionali per la protezione ambientale nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi:

a) i tipi e i quantitativi di PFAS utilizzati e dei rifiuti di PFAS che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica;

b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni ai PFAS alle quali sono stati sottoposti;

c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti PFAS;

d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

2. Le aziende sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 4, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della salute.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.

4. Nel rispetto dei principi di responsabilizzazione, di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione e nell'utilizzo di PFAS nonché del principio « chi inquina paga », le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le aziende sanitarie locali e le agenzie regionali per la protezione ambientale, monitorano lo stato di salute dei lavoratori e dei cittadini che sono stati esposti a PFAS, nonché le condizioni dell'ambiente, e individuano le azioni necessarie per contrastare gli effetti di tale esposizione e i siti che necessitano azioni di bonifica.

Art. 6.

(Prodotti sostitutivi dei PFAS)

1. Qualunque nuovo prodotto sostitutivo dei PFAS, prima di essere immesso in produzione, deve ottenere l'omologazione di cui all'articolo 8 7 e l'approvazione dall'Istituto superiore di sanità (ISS). A tal fine, l'ISS fa eseguire indagini tossicologiche ed ogni altra ricerca che ritenga necessaria per escluderne la nocività per l'uomo e per l'ambiente.

2. La formulazione, gli *standard* analitici, gli studi di tossicità dei nuovi prodotti approvati dall'ISS devono essere resi pubblici.

Art. 7.

(Norme di attuazione)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro della salute, stabilisce con proprio decreto i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi dei PFAS e dei prodotti che li contengono e individua i prodotti per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di PFAS.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, adotta con proprio decreto, i disciplinari e le metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocui i PFAS.

Art. 8.

(Sanzioni)

1. La mancata adozione delle misure idonee a garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 4, nonché l'inosservanza del divieto di cui all'articolo 3, comma 1, sono punite con l'ammenda da euro 100.000 a euro 500.000.

2. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal presente articolo, il Ministro dello sviluppo economico dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate.

Art. 9.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

€ 1,00